

Oggetto: Affidamento di attività strumentale a E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. Approvazione della convenzione con la società partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p.
CIG: B645D67F6C – CUP: D38I25000040005

Visto:

- l'art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
- gli artt. 16 e 18 della legge delega 124/2015;
- la legge delega 11/2016;
- le direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;
- il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 7 c. 2 e 3 per le società in house;
- il d. lgs. 175/2016 ed in particolare per le società *in house* gli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. c) esclusa e 16, nel seguito anche indicato come il TU 2016;
- la legge provinciale (l. p.) 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7, cc. 1 e da 11 a 13;
- la l. p. 27/2010, con particolare riferimento all'art. 24;
- la l. p. 3/2006, con particolare riferimento all'art. 33;
- la l. p. 1/2005, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18 – *bis*;
- la l. p. 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto di questo ente locale;
- lo statuto della società partecipata nel seguito richiamata;
- i bilanci 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 della società partecipata nel seguito richiamata;
- il bilancio di previsione 2025 e successive variazioni della società partecipata nel seguito richiamata;

considerato,

- che la Rosa dei Venti A.p.s.p. partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. n. 02126520226, con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (Trento), avendo sottoscritto n. 4589 (quattromilacinquecentoottantanove) azioni su un totale di n. 5.500.000 azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00.- [uno], pari al 0,0834% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- che trattasi di società *in house* operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio;
- che la partecipata è soggetta alla revisione straordinaria di cui all'art. 24, TU 2016;
- che l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, TU 2016;
- *preso atto*,
- che la citata partecipata ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni del TU 2016;
- che la citata partecipata – quale società *in house* multisocio – è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 2, c. 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16, TU 2016;
- che la *governance* della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del pluricitato TU 2016;
- che è stata approvata dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto della citata Società, in data 9 ottobre 2017, uno schema di “*Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016*” inerente all'affidamento di attività strumentali da parte degli enti soci alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.;
- che è stata approntata ed acquisita in atti la bozza della “*Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016*” redatta nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nello schema di cui al precedente alinea;
- che il citato art. 4, c. 2, lett. d), TU 2016 recita: «2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*» e che il successivo c. 5 recita: «5] 5. *Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto*

alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;

preso atto altresì che:

- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. ha chiuso in attivo gli ultimi bilanci consuntivi;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. ha già formulato la propria offerta economica contenuta nella bozza di convenzione, a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui trattasi in atti al prot. n. 748 del 27.03.2025;
- tale offerta è stata formulata nel rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni riferito all'esercizio 2025 della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. già approvato sia dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto della medesima società in data 03/03/2025, ritenendola congrua e ragionevole, tenendo altresì conto del contesto di riferimento.

Atteso che la Società Esco BIM e Comuni del Chiese S.p.A. è a tutti gli effetti Società a capitale interamente pubblico le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico, intercorrente tra l'Ente socio ed il soggetto affidatario, che consente al medesimo Ente socio un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Verificata l'ammissibilità ai sensi di legge dell'affidamento diretto dell'attività strumentale in oggetto, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di natura tecnico-amministrativa per l'affidamento relativo all'autoproduzione di cui trattasi secondo la modalità dell'in-house providing, l'Ente socio, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che il suddetto affidamento a Esco BIM e Comuni del Chiese S.p.A. rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo:

- dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente, sulla base dell'elevato livello qualitativo, esperienziale e di assoluta affidabilità posseduto dalla Società;
- dell'efficienza e dell'economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a garanzia dell'ottimizzazione del rapporto "qualità prezzo".

Preso atto che la Società Esco BIM e Comuni del Chiese S.p.A. ha a disposizione tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dell'affidamento in oggetto. Tali strumenti sono immediatamente disponibili senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui l'attività venga gestita in amministrazione diretta da parte dell'Ente socio.

Considerato che è interesse dell'Ente socio, a favore della propria collettività, mantenere in seno alla propria Società partecipata il know how acquisito anche in vista dei possibili sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi di gestione dei vari servizi a favore degli Enti soci.

Atteso che l'affidamento del servizio alla Società consente alla stessa di rafforzare la propria struttura organizzativa e industriale allo scopo di realizzare una gestione dei servizi rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e capace di garantire ulteriori servizi aggiuntivi a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, a favore della collettività rappresentata in via esponenziale da detti Enti.

Valutato che l'affidamento diretto "in house", rispetto all'affidamento con gara, si presenta conveniente in quanto:

1. garantisce una gestione flessibile dei servizi, secondo un modello che anziché essere fisso e bloccato in un capitolato valido per tutta la durata del contratto, può essere variato in base alle esigenze dell'Ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati;
2. consente di beneficiare degli elevati standard qualitativi con cui la Società svolge i servizi strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione;
3. favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella Società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala, a tutto favore della Collettività asservita tramite "prezzi" abbordabili a favore della propria utenza;
4. assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra Società e territorio grazie all'esercizio del Controllo Analogo Congiunto da parte dei soci affidanti e la loro fattiva partecipazione ad un'offerta di servizi via via più estesa, qualificata ed efficace.

Dato atto che le considerazioni sopra riportate e valutate vengono confermate anche in merito alla valutazione dei compositi aspetti in gioco, con particolare riferimento alla economicità, all'efficienza e all'efficacia.

Atteso che la Società è infatti una struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di "in house providing": nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci pubblici affidanti reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e partecipazione nella gestione. In definitiva, gli Enti Soci hanno quindi il potere di condizionare

l'azione della Società in modo tempestivo ed efficace, posto che lo Statuto e l'organizzazione della Società sono configurati in ottemperanza ai principi in materia di "in house providing".

Dato atto che la Società, a sua volta, ai sensi di legge e per l'attività non prevalente, potrà ricorrere al mercato, procedendo, in applicazione della normativa di riferimento, all'affidamento di segmenti di realizzazione dei servizi strumentali in questione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Rilevato che per quanto riguarda i lavori e attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio dell'Ente socio sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'Ente socio.

Preso atto che per quanto riguarda le competenze della Società queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprendenti delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse. Anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato.

Considerato inoltre che per l'iniziativa in oggetto, resta inoltre a beneficio dell'Ente socio ogni utilità economica conseguente ad ogni accelerazione rispetto ad un cronoprogramma offerto dal mercato per la realizzazione del servizio strumentale di cui trattasi.

Considerato inoltre che, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della Società, che la medesima pone nella condizione l'Ente socio di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo, ad oggi non disponibili, in quanto di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto.

Preso atto che il RUP deve possedere i requisiti individuati dall'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e competenze professionali appropriate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni: la norma prevede che, nel caso in cui non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Nel caso di carenza di organico di soggetti con le necessarie competenze tecniche, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze per la realizzazione dell'intervento ai quali vengono affidate le attività di supporto al RUP. Tali professionisti devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In relazione alla eventuale struttura di supporto, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. A tal fine i dipendenti di E. S. Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. incaricati dell'attività sono tecnici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai rispettivi Ordini e dotati di adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe oltre a svolgere formazione professionale in costante aggiornamento. Infine i dipendenti risultano coperti da polizza assicurativa in quanto, ai sensi dell'articolo 38.1 delle condizioni di polizza, nella definizione di Dipendenti Tecnici rientra specificatamente anche la figura del "soggetto che svolge attività di supporto al RUP", il quale viene garantito ai sensi dello stesso articolo 38 per la responsabilità civile non solo amministrativa ma anche professionale. L'attività convenzionata permette quindi, quandanche il dipendente incaricato quale RUP dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "Rosa dei Venti", fosse carente delle adeguate competenze tecniche, a compensare i requisiti per la realizzazione dell'intervento.

Considerato quindi che le prestazioni ricomprese nella proposta della Società sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione).

Precisato tuttavia che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

Ritenuto quindi che con la disposizione in esame, il legislatore abbia espresso la volontà di introdurre «un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall'amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche».

Ritenuto pertanto, in merito all'adeguatezza in quantità (efficacia), qualità e regolarità dei servizi (efficienza), economicità della gestione, economia di risorse pubbliche, sia giustificato il ricorso alla sottrazione dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali in oggetto alla concorrenza (gara) e all'affidamento dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali di cui trattasi con il ricorso al modello dell'"in-house" alla Società partecipata.

Ritenuto quindi che, per quanto sopra motivato, si ritiene ragionevole e congrua l'offerta formulata dalla Società in riferimento all'autoproduzione di beni e funzioni strumentali in oggetto ricorrendo al modulo dell'affidamento "in house providing".

Rilevato che:

1. la Convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
2. la spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie della Rosa dei Venti A.p.s.p., in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici nei quali trova apposita copertura finanziaria;
3. tenendo conto della platea degli aspetti di cui alle precedenti due alinea, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato;
4. trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. fff), D.Lgs.50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi del citato art. 3, c. 1, lett. III) e mmm), stesso decreto;
5. l'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), c. 2 e 3, D.Lgs. 36/2023 recita: «2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201»;

in relazione a quanto previsto si precisa che:

1. trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
2. è stata esaminata l'offerta economica a definizione dei rapporti inerenti alle attività strumentali di cui trattasi facenti parte della bozza di convenzione in parola, valutando i vantaggi derivanti dall'affidamento dei lavori per la progettazione e la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede come da nota a cura del Direttore, prot. n. 767 dd. 28.03.2025;
3. l'oggetto interessa l'autoproduzione di beni e servizi strumentali inerenti i lavori in parola;
4. le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata; nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di direttamente monitorare le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta; nella capacità della partecipata – così come del resto già dimostrato nel passato – di intercettare i possibili contributi pubblici (di varia fonte) a riduzione del costo finale dell'attività strumentale;
5. riconducendo l'attività in esame nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito da questo ente a favore della propria cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale; al know how posseduto con duplice riferimento all'attività strumentale di cui trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, a tutto beneficio della propria collettività;
6. la configurazione del servizio strumentale, di cui alla convenzione in oggetto, non risulta al momento ricompresa nelle convenzioni CONSIP e nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con tutte le difficoltà di progetto e degli atti di gara e connesse procedure che la circostanza comporta.
7. Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della "Convenzione" di cui all'oggetto e di avere fornita ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione, tenendo conto, per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati alla luce di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lett. d), del d.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che appare non revocabile in dubbio la natura strumentale del servizio in affidamento, le cui prestazioni sono rivolte in via immediata a favore dell'Ente pubblico, rispondendo ad esigenze relative all'attività o al funzionamento dell'Ente stesso e la collettività non è chiamata a pagare un prezzo o una tariffa per la fruizione di detto servizio.
8. Dato atto altresì che non risulta necessario compiere le valutazioni e fornire le motivazioni qualificate richieste dagli artt. 14 e 17 del d.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, stante il carattere strumentale delle prestazioni in affidamento e la conseguente non riconducibilità delle stesse alla categoria dei servizi d'interesse economico generale di livello locale (SIEG). Si esclude, altresì, la necessità di produrre la relazione prevista dall'art. 34, c.

20, del D.Lgs. 179/2019 convertito in legge con L. 17 dicembre 2012 n. 221, a seguito dell'abrogazione della previsione citata ad opera dell'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

Visto il testo della Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), D. Lgs. 175/2016 citata nella parte narrativa relativa ai lavori allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di un intervento per i lavori di ampliamento della sede A.P.S.P. "Rosa dei Venti" che risponde all'esigenza dell'Ente di aumentare la capienza di accoglienza, aumentare gli spazi comuni in particolare per il nucleo assistenziale del primo piano e ricollocare il centro diurno. Le attuali esigenze dell'azienda hanno determinato la necessità di spazi aggiuntivi poiché la struttura esistente è divenuta insufficiente. Nello specifico si richiede l'ampliamento dell'edificio a sud, a sostituzione dell'attuale legnaia, oggetto appunto di demolizione. Tra le richieste, al primo piano, è previsto l'ampliamento dell'attività di RSA con l'aggiunta di almeno 9 posti letto in adeguato numero di stanze con servizi annessi. Al piano terra (collocato alla quota del giardino) si sviluppa invece il centro diurno, attualmente autorizzato per n. 20 utenti.

Preso visione dell'offerta economica presentata dalla società partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui trattasi, acquisita in atti prot. n. 748 del 27.03.2025 e corredata dalla bozza di convenzione a disciplina dei rapporti intercorrenti fra le due aziende.

Rilevato che la Rosa dei Venti A.p.s.p. non dispone di un proprio ufficio tecnico e che, trattandosi di un ente che opera in ambito sanitario – assistenziale, non dispone di personale tecnico qualificato da impiegare nell'attività di progettazione e realizzazione dell'intervento sopra descritto.

Considerato inoltre che la Rosa dei Venti A.p.s.p. non risulta qualificata come stazione appaltante ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 e non può quindi gestire autonomamente procedure inerenti lavori pubblici di importo superiore ad € 500.000,00.

Ritenuto quindi opportuno affidare alla E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. l'autoproduzione di beni e funzioni strumentali inerenti i lavori di efficientamento energetico ed ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p., in considerazione del fatto che la citata società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza per l'assolvimento di quanto in oggetto.

Preso visione del quadro economico allegato all'offerta che prevede una spesa complessiva di 1.796.945,03.- (unmilionesettecentonovantaseimilanovecentoquarantacinque/03 euro) al lordo di IVA e oneri compresi per la progettazione e realizzazione dell'opera e ritenuto il corrispettivo stabilito tra le parti congruo e ragionevole.

Rilevato che l'impegno di spesa risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie di questo ente.

Visto che l'art. 7, c. 2, III periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recita: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*".

Ai sensi di quanto previsto nella precedente alinea si precisa che le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata, nella possibilità di direttamente monitorare le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di progettazione e realizzazione dell'immobile, nonché al know how posseduto con duplice riferimento all'attività strumentale di cui trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, a tutto beneficio della propria collettività.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 e considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Visto il DPGP del 30.09.1994 n. 12-10/Leg.

Vista il DPR 21.12.1999 n. 554.

Vista la L.P. 26/93.

Visto il regolamento aziendale sull'attività contrattuale.

Con voti favorevoli espressi all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione con la società partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p per le motivazioni riportate in premessa.
CIG: B645D67F6C – CUP: D38I25000040005
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 192, c. 2, TU 2016, e dell'art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale sopra esposto nella precedente parte narrativa in coerenza anche con le previsioni degli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1 del pluricitato TU 2016.
3. Di approvare l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. come citata nella parte narrativa la quale prevede una spesa complessiva di 1.796.945,03 (unmilionesettecentonovantaseimilanovecentoquarantacinque/03 euro) al lordo di IVA e oneri compresi per la progettazione e realizzazione dell'opera e ritenuto il corrispettivo stabilito tra le parti congruo e ragionevole come meglio dettagliata nel quadro economico di spesa allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come allegato n. 1.
4. Di approvare la *“Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016”* citata nella parte narrativa, allegato n. 2 al presente atto, e di autorizzare il Presidente alla firma della stessa.
5. Di dichiarare che la spesa complessiva di 1.796.945,03 (unmilionesettecentonovantaseimilanovecentoquarantacinque/03 euro) sarà totalmente a carico dell'Ente e sarà soggetta a procedura di ammortamento.
6. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione esecutiva il giorno successivo l'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 20 comma 4, della L.R. 7/2005.
8. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.